



Istituto Comprensivo Statale di Curtarolo e Campo San Martino (PD)
Scuole Primarie e Secondarie di I grado

Via Kennedy, 11 - 35010 Curtarolo (PD)
Cod. Fisc. 80024600282
C.M. PDIC84200Q

Segreteria:
☎049/557332 ☎049/557017

✉ pdic84200q@istruzione.it
pec ✉ pdic84200q@pec.istruzione.it
🌐 www.iccurtarolocamposanmartino.edu.it

SITO WEB
Agli Atti

**DECRETO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
OPERATIVO PER L'INCLUSIONE GLO
ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la legge 517/77, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15, c. 2);
- Visto il DPR 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap";
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art 317, c. 2);
- Viste le "Linee guida del M.I.U.R. per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 4 agosto 2009;
- Visto l'accordo di programma in materia di integrazione scolastica e sociale di alunni con disabilità Provincia di Padova 2007 agg. al 2009;
- Vista la direttiva MIUR del 27 settembre 2012;
- Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- Visto l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno

- di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
- Considerato che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- Considerate le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;
- Tenuto conto del Piano Annuale per Inclusione;
- Esaminato il fascicolo personale dell'alunno;
- Acquisita la disponibilità degli interessati;

DECRETA

Art. 1

Istituzione e costituzione del GLO

1. È istituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione scolastica per ciascun alunno con disabilità (GLO), secondo quanto definito dalla Legge n.104/92 art.15, modificata dal Decreto Legislativo n.66/17, e dal Decreto Interministeriale n.182/20 art.3.
2. Il GLO ha il compito di elaborazione ed approvazione del PEI secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.182/20, art.3 comma 9.
3. È composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
4. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'Unità di Valutazione Multidisciplinare.
5. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Art. 2

Competenze e funzionamento

1. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
4. Il GLO procede ad una verifica globale e sintetica del PEI, facendo riferimento:
 - all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo;
 - alla tipologia degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla frequenza (Assistenza di base, Assistenza specialistica, Esigenze di tipo sanitario);
 - agli arredi speciali, ausili didattici e informatici.

5. Il GLO propone per l'anno scolastico successivo:
- il fabbisogno di ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta;
 - le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
 - eventuali esigenze di servizio di trasporto scolastico.
6. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento" (Allegato C).
7. Il GLO, nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento.

Art. 3

Composizione

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è composto da:

- Dirigente Scolastico o docente formalmente delegato
- Docenti di sezione/team/classe ivi inclusi i docenti di sostegno
- Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale
- *Altre figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica (assistente all'autonomia o alla comunicazione; rappresentante del GIT o docenti referenti per le attività di inclusione);*
- *Rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (designato dal Direttore sanitario della stessa)*
- *Eventuale esperto indicato dalla famiglia, con valore consultivo e non decisionale (la presenza viene autorizzata dal Dirigente scolastico previa segnalazione della famiglia dell'alunno/a)*
- *Eventuali specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento*
- *Eventuali collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base dell'alunno/a*

Art. 4

Accesso alla documentazione riferita al PEI

1. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali delle riunioni.
2. La componente scolastica del GLO di cui all'articolo 3 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, può accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. DIM 182/20, art.4 comma 10.
3. I modelli di cui all'articolo 1, comma 2 del DIM 182/20 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO.
4. I modelli di PEI saranno resi disponibili in versione digitale da compilarli in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle scuole e della componente scolastica dei rispettivi GLO di cui all'articolo 3 del presente Decreto, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.
5. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Art. 5

Durata e tempo di incarico

Il GLO resta in carica per l'intera durata dell'anno scolastico e si riunisce previo congruo preavviso alle parti:

- entro il 31 di ottobre (salvo diversa indicazione) per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo
- dal mese di novembre al mese di aprile per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie

- entro il 30 di giugno (*salvo diversa indicazione*) per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo
- entro il 30 di giugno (*salvo diversa indicazione*) per la redazione del PEI provvisorio per gli allievi con nuova certificazione

Art. 6

Risorse esterne previste

1. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia.
2. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione scolastica degli studenti con disabilità può essere integrato da esperti designati da ciascuna delle parti o congiuntamente e la partecipazione al GLO è a titolo gratuito.
3. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Art. 7

Compensi

1. Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Art. 8

Notifica

Il presente provvedimento Decreto, depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Adriano Breda

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse